

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

## **Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.**

### **Art. 6**

#### *(Disciplina delle concessioni)*

**1.** Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

(1)(3)(4)

**1 bis.** Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.

(2)

**2.** Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.

**3.** Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:

**a)** i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1;

**b)** la durata, le finalità e le condizioni delle concessioni tra le quali, in particolare:

- 1)** i termini per la realizzazione delle opere richieste;
- 2)** l'ammontare del canone demaniale;
- 3)** l'entità delle eventuali garanzie finanziarie;
- 4)** i casi di revoca della concessione;
- 5)** gli obblighi del concessionario alla scadenza della concessione.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

**3** Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

**4** Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017